



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Settore Servizio Demanio

**DISCIPLINARE TECNICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI LIBERE DA DESTINARE
A n. 4 "SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI" – n.1 "SPIAGGIA LIBERA PER CANI E ANIMALI DOMESTICI" – n. 1
1 "SPIAGGIA WIND/KITE-SURF E SIMILI"**

**NORME TRANSITORIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE COSTE VIGENTE FINO
ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE**

DISCIPLINARE TECNICO

PREMESSO CHE:

L'obiettivo prioritario del Comune di Barletta è quello di dare attuazione ai propri strumenti di programmazione nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché di assicurare la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo, prevedendo per le zone da affidare in concessione tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.

Il Comune di Barletta è titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, pertanto in esecuzione alla Deliberazione G.C. n. del sarà indetta una procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento in concessione, per un periodo di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di assegnazione, in coerenza con il Piano Regionale delle Coste, dell'art. 14 della Legge 17/2015 e comunque ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, nonché nelle more dell'approvazione del Piano Comunale delle Coste (PCC), di aree demaniali marittime, suddivise in lotti, localizzate nella zona a nord di Barletta lungo la Litoranea di Ponente denominata Strada delle Salinelle, da destinare a n.4 "*Spiagge Libere con Servizi*", a n.1 "*Spiaggia Libera per Animali domestici*" e n.1 "*Spiaggia libera per Wind/Kite Surf e simili*".

ART. 1

VALIDITÀ DEL DISCIPLINARE TECNICO DI ATTUAZIONE

Il presente Disciplinare tecnico è parte integrante e sostanziale del bando di gara in oggetto per l'assegnazione delle nuove concessioni demaniali.

Il presente Disciplinare Tecnico fornisce specificazioni in ordine alle modalità esecutive degli interventi che si potranno assentire sulle aree demaniali marittime oggetto del bando, al tipo ed ai caratteri degli stessi interventi, nonché alle loro precipue finalità.

Le categorie di intervento, le sistemazioni degli spazi esterni e l'arredo, devono comportare opere ed esecuzioni che, per materiali ed elementi impiegati, per modalità tecniche di lavorazione, risultino conformi alle norme del presente Disciplinare Tecnico.

L'aggiudicazione per l'affidamento in concessione delle aree demaniali marittime, non costituisce titolo per la realizzazione sulle aree demaniali di cui trattasi delle strutture necessarie. Per la realizzazione dei manufatti e delle strutture di pertinenza, all'esito della procedura di gara, gli aggiudicatari dovranno presentare il progetto definitivo delle opere e dei sottoservizi da realizzare unitamente al modello D1 del SID (Sistema Informatico Demanio) e dovranno acquisire l'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90, il titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 e ogni

altro titolo e/o autorizzazione necessario alla realizzazione delle strutture secondo le modalità previste nel bando.

Esclusivo argomento del servizio è il solo affidamento temporaneo dell'attività di noleggio delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni e simili) e la fornitura di servizi igienici al pubblico sugli arenili liberi.

L'affidamento comprende, altresì, l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di assistenza a mare e a terra, con idoneo personale abilitato, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare e sulla spiaggia, nonché la pulizia giornaliera con raccolta differenziata dei rifiuti ed il conferimento a carico del gestore, l'igiene e il decoro nel tratto di arenile libero oggetto di affidamento.

Nelle spiagge libere con servizi non si possono svolgere attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento di nessun genere né di ristorazione.

Tutti i servizi erogati dalla ditta affidataria dovranno essere esplicitati con idonei mezzi e persone, giornalmente e nelle ore stabilite dalle vigenti ordinanze.

Tali servizi non comporteranno alcun costo od onere per il Comune il quale, peraltro, e completamente manlevato da qualsiasi responsabilità, azione, molestia, danno o condanna che potessero comunque derivare dall'affidamento e dallo svolgimento dei predetti servizi

Art. 2

ASPETTI GENERALI

In linea generale, questa Amministrazione Comunale si pone come obiettivo strategico lo sviluppo economico-turistico dell'intera zona costiera, compatibilmente con un uso ecosostenibile, subordinandolo all'interesse pubblico, alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico.

L'opportunità che si vuole cogliere, attraverso una ricomposizione giuridico-amministrativa dell'area demaniale di ambito costiero, mira ad uno sviluppo di aree attualmente lasciate al degrado ed abbandono accentuato specialmente nella stagione estiva.

Per "*Spiaggia libera con servizi*", di cui all'art. 3 N.T.A. del Piano Regionale delle Coste e art. 14 co.7 della Legge regionale 17/2016, deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione ad un soggetto o Ente pubblico riconosciuto che eroga servizi legati alla balneazione, con il vincolo che almeno il 50% sia della superficie concessa che del fronte-mare, restino liberi da ogni attrezzatura.

La "*Spiaggia libera con servizi*" è caratterizzata da accesso libero e gratuito e dal solo noleggio delle attrezzature quali ombrelloni sdraio e lettini senza alcun tipo di abbonamento.

Nessun privilegio indeterminato è assegnato al concessionario, in particolare, lo stesso al termine della concessione dovrà lasciare completamente libera e pulita la porzione di arenile avuta in concessione.

Al momento dell'approvazione ed esecutività del Piano Comunale delle Coste, le concessioni per "*Spiaggia libera con servizi*" decadono se in contrasto con lo stesso Piano senza che il concessionario possa vantare alcun diritto.

Per "*Spiaggia Libera per cani o animali domestici*" deve intendersi l'area demaniale marittima data in concessione ad un soggetto o Ente pubblico riconosciuto, che eroga i servizi legati alla balneazione degli animali.

Per "*Spiaggia Wind/Kite-Surf e simili*" deve intendersi l'area demaniale marittima data in concessione per lo svolgimento di discipline sportive nautiche e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

Al termine delle concessioni demaniali per le *Spiagge Libere con Servizi*, per la *Spiaggia per cani o animali domestici* e per la *Spiaggia per Wind/Kite-Surf e simili*- le stesse non sono più rinnovabili, senza acquisizione di alcun diritto.

ART. 3

DURATA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

La concessione avrà durata di anni sei a decorrere dalla data di assegnazione della concessione demaniale, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 42, comma 2 e di decadenza prevista dall'art. 47 del Codice della Navigazione e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica e Sanitaria.

Al termine del periodo di concessione, l'area dovrà essere lasciata libera da persone e da cose.

Art. 4

TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME OGGETTO DEL BANDO

A-SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI

Le aree idonee da affidare in concessione per Spiagge libere con servizi sono indicate nella **tavola "B.1.3 approvata con Deliberazione di G.C. n. _____/2018.**

Servizi obbligatori da garantire agli utenti da garantire agli utenti, quali il chiosco - bar, la direzione, i servizi igienico - sanitari, le docce, il primo soccorso.

1. chiosco – bar ;
2. servizi igienico - sanitari;
3. docce;
4. primo soccorso;
5. direzione - ufficio reception.

Servizi minimi da garantire gratuitamente:

1. pulizia giornaliera dell'intera area avuta in concessione, nonché la parte antistante -sino allo specchio d'acqua- e retrostante della spiaggia;
2. sorveglianza notturna e diurna;
3. salvamento;
4. servizi igienici.

Nella progettazione e realizzazione delle opere connesse alle attività, il concessionario dovrà privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che non impediscano la fruizione visiva della risorsa spiaggia/mare, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico.

I manufatti da inserirsi nella "Spiaggia Libera con Servizi" dovranno integrarsi all'ambiente e al paesaggio circostante con soluzioni progettuali non invasive.

Di tali prescrizioni si dovrà tenere conto:

- in fase di progettazione, per quanto riguarda la localizzazione e gli aspetti costruttivi;
- in fase di attività, nella gestione dei rifiuti e dei liquami, nell'approvvigionamento idrico ed energetico, nel rapporto con la pubblica amministrazione e con i fruitori della "Spiaggia Libera con Servizi";
- al termine della concessione, per quanto attiene il ripristino dello stato dei luoghi e ogni altro aspetto connesso al possibile impatto dell'opera sull'ambiente e sul paesaggio.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE E INNOVATIVE.

La progettazione dovrà mirare al perseguimento del risparmio energetico con l'uso delle risorse naturali e autonomia delle fonti di energia elettrica, mediante l'uso di energie alternative (energia solare, etc). L'allaccio alla rete elettrica sarà a cura e spese del concessionario. Qualora l'area non fosse servita o il collegamento alla rete comunale sconsigliato sul piano tecnico-economico, si prediligeranno - ad esempio - sistemi di autoproduzione di energia elettrica.

In fase di progettazione saranno presi gli opportuni accorgimenti per il migliore alloggiamento, inserimento nella struttura e schermatura, da terra, di eventuali corpi captanti, come i pannelli solari o fotovoltaici, che dovranno, comunque essere collocati sulla copertura delle costruzioni, nella posizione meno visibile da terra e per le quali andranno previsti elementi di mitigazione d'impatto paesaggistico. Quanto sopra varrà anche per le altre apparecchiature ed in particolare per l'apparecchiatura esterna di condizionamento dell'aria, che dovranno essere opportunamente schermate ed integrate per il mantenimento del decoro e del paesaggio.

SISTEMI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO LIQUAMI. Per lo scarico dei liquami è da privilegiare il collegamento al sistema fognario comunale. Qualora l'area non fosse servita o il collegamento alla rete comunale sconsigliato sul piano tecnico-economico, si prediligeranno - ad esempio - sistemi di

fitodepurazione o biofitodepurazione e i sistemi di raccolta/trattamento di adeguata capacità, collocati in modo da arrecare il minor disturbo alle attività, poggiati sull'arenile e opportunamente integrati per il mantenimento del decoro. Gli scarichi dei servizi igienici e delle docce dovranno risultare amovibili.

Le canalizzazioni, i pozzetti di collegamento alla rete comunale, l'installazione di eventuali sistemi di sollevamento dei liquami, saranno realizzati a cura e spese dei concessionari.

Ogni struttura dovrà essere fornita di impianto idrico autonomo e rimovibile, che potrà essere collegato a cisterne e autoclavi e/o eventualmente alimentato dalla rete idrica comunale. L'allaccio sarà a cura e spese del concessionario.

In alcuni tratti delle fasce costiere non sono presenti urbanizzazioni, di conseguenza sarà necessario che, nelle more della programmazione comunale di infrastrutture e sottoservizi, il concessionario si farà carico dell'approvvigionamento idrico ed energetico, nonché dello trattamento dei reflui.

FONDAZIONI in cemento armato in opera non sono ammesse.

MATERIALI ECOCOMPATIBILI. Sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali: pietra, legno, canne, argilla, etc. I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della valutazione delle domande.

Dovranno essere privilegiati i colori chiari pastello con tonalità non invadenti ma affini ai colori naturali della costa marina. La *Spiaggia Libera con Servizi* dovrà essere, nel suo insieme, improntata all'ordine e al massimo decoro, dovrà perseguire la migliore percezione estetico - formale e il migliore inserimento paesaggistico. Per ogni struttura, i colori degli ombrelloni dovranno essere uguali tra di essi e dovranno essere abbinati al colore della tenda usata per ricoprire porzioni di parte ombreggiante, agli elementi d'arredo e ai colori dei manufatti.

Tutti i manufatti dovranno risultare di facile rimozione, con strutture collegate mediante innesti e bullonature, fermo restando quanto già disciplinato dall'art. 8.3 delle NTA del Piano Regionale delle Coste. Essi dovranno essere realizzati in legno o in materiali naturali. In fase di progettazione dell'intervento dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale, che utilizzino tecniche di ingegneria naturalistica e bioarchitettura, che utilizzino elementi vegetali per una migliore integrazione naturale (come ad es. per il raffrescamento e zone d'ombra) e che integrino i principi dello sviluppo sostenibile.

S'intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

- possibilità di smontaggio senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di smontaggio, sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;
- facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente;
- collegamento con soluzione di continuità tra elementi posti alla base come fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- struttura ad elementi con collegamenti ad incastro o con bulloni e viti, senza saldature di strutture metalliche e senza l'uso di conglomerato cementizio;
- eventuali fondazioni realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera.

È espressamente vietato senza alcuna eccezione:

- l'uso del calcestruzzo gettato in opera sia nelle strutture in fondazione che in elevazione;
- l'uso di inerti naturali e/o artificiali, ottenuti per trattamento e/o frantumazione e/o lavorazione di rifiuti, materiali di risulta sia per le operazioni di rinterro che per la preparazione del sottofondo;
- la realizzazione di qualsiasi tipo di delimitazioni diverse da quelle indicate nel presente bando;
- dovranno essere ridotti al minimo gli interventi di rimodellazione dell'arenile, evitata qualsiasi escavazione o uso di cingolati.

DOTAZIONE E PRESCRIZIONI:

1. Locale di primo soccorso o Infermeria con dimensioni nette interne di ml. 2,00 x 2,00 x h 2,70, realizzato con i materiali in legno o similari, dotato di opportuna coibentazione e di aperture atte a garantire un

adeguato ricambio d'aria. L'apertura della porta sarà di dimensioni minime di ml. 0,90 x 2,10, provvista di maniglia antinfortunistica.

2. Annesso ufficio reception ml. 2,00 x 1.50 x h 2,70 realizzato con i materiali in legno o similari.
3. Una cabina spogliatoio per uomini e una per le donne, realizzate con materiali descritti al punto 1. - Le dimensioni di ml. 1,20 x 1,50 x h 2,70 cad. sino al bordo esterno di copertura. Le aperture dovranno essere orientate verso l'esterno.
Una cabina spogliatoio adeguata per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili con misure nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge realizzato con i materiali in legno o similari e provviste di idonea maniglia antinfortunistica..
4. Docce: è obbligatoria l'installazione di almeno n.2 docce – acqua calda o fredda e n.1 doccia con pedana adatta alla fruizione da parte di persone diversamente abili, dimensionata secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. Inserimento di un blocco servizi igienici realizzato con i materiali in legno o similari di massimo mq 15,00 e di altezza massima mt 2,70 misurata dal piano di calpestio al bordo esterno di copertura. Internamente dovranno esservi almeno presenti n.2 wc con antibagno, distinti uomo e donna, n.1 wc appositamente progettato e dedicato, per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili, per il cui dimensionamento si farà riferimento alla vigente normativa tecnica in materia ed in particolare alle disposizioni di cui al DM 236/89 e ss.mm.ii..
6. Un chiosco bar realizzato con materiali in legno o similari, muniti di autorizzazione igienico-sanitaria, con le dimensioni di ml. 3,00x4,00 x h 3,50 ml.
7. Potranno essere realizzate strutture ombreggianti. La stessa deve avere copertura di tipo precario (incannucciato, teli frangisole, pergolato, ecc.) ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti. La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti. Le tipologie costruttive, caratteristiche dei materiali e colori, ai fini della cura dell'estetica, dell'uniformità, nonché della qualità di inserimento paesaggistico – ambientale, dovranno essere analoghe ai manufatti sopra indicati.
8. E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni.
E' consentita, invece, la delimitazione della fascia FP/3 lungo il lato esterno mediante struttura con paletti in legno comunque orditi, dell'altezza massima di m. 1,50. E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda. Le delimitazioni degli stabilimenti balneari dovranno essere realizzate esclusivamente con pali in legno distanti tra loro tra m 1,50 e m 2,00 e collegati con una corda o altro materiale naturale di facile rimozione. Queste saranno limitate alla sola area in concessione e non potranno superare l'altezza di ml. 1,50 dal livello sabbia.
Le delimitazioni delle spiagge libere con servizi dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto indicate nell'ordinanza Balneare Regione Puglia.
9. Materiali per le aree pavimentate. I materiali da utilizzare saranno pedane in legno o prodotti a base cementizia posati a secco. Sono assolutamente vietate pavimentazioni in cemento o similari realizzati in opera.
Le S.L.S. dovranno posizionare all'interno dell'area oggetto della rispettiva concessioni, un percorso pavimentato a secco con pedane poggiate sulla sabbia di dimensioni "larghezza minima di 90 cm" idoneo a permettere di raggiungere la battigia da parte di soggetti diversamente abili.
10. Gli ombrelloni non potranno essere disposti ad una distanza inferiore a ml 2,50 misurata dal centro degli stessi (palo-palo).
11. All'interno dell'area di Spiaggia Libera con Servizi possono essere utilizzati gli arredi mobili che contribuiscono a rendere accogliente e gradevole la struttura, come: passerelle in legno, divani, tavolinetti, ecc.
12. È consentito l'utilizzo di vegetazione autoctona (tipo macchia mediterranea) in vaso.
13. La sistemazione delle aree del demanio marittimo concesse per la realizzazione delle Spiaggia Libera con Servizi, nonché la realizzazione delle relative attrezzature di spiaggia previste per la loro fruibilità diretta e indiretta devono garantire la "visitabilità" degli impianti ai sensi del Decreto Min. LL.PP. 14.06.89 n. 236 di attuazione della legge 09.01.89 n. 13 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che,

per qualsiasi causa, abbiano ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale in forma permanente o temporanea (portatori di handicap).

Esempio



14. È vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare. Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, della superficie massima di 1,00 mq, su cui, oltre allo spazio pubblicitario di ml 0,70 x ml 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui si trova e comunque come da disposizioni delle autorità competenti.

I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 2,00 dal piano medio spiaggia.

15. È consentita l'apposizione di n.1 insegna di segnalazione dell'impianto balneare situata all'ingresso della Spiaggia Libera con Servizi. Per ogni concessione deve essere previsto, in luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

Per ogni concessione deve essere prevista la segnalazione, da parte dei concessionari, per mezzo di apposita cartellonistica, avente formato ml 1,00 x ml 0,50 dell'indicazione ben visibile "ingresso spiaggia libera con servizi". Tali cartelli dovranno essere posti in corrispondenza di varchi necessari a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.

Per ogni SLS deve essere previsto, da parte del concessionario, per mezzo di apposita e regolamentata cartellonistica, uno spazio per l'affissione delle ordinanze e di quanto altro previsto dalla vigente Ordinanza Balneare Regione Puglia. Devono essere garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, su apposita cartellonistica, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento offerti all'interno della SLS. In alcuna maniera devono essere creati percorsi obbligati e/o di controllo da parte del gestore che condizioni l'avventore all'ingresso, quest'ultimo che deve sentirsi libero di poter scegliere se utilizzare o meno i servizi a pagamento della SLS senza condizionamenti.

16. La sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione, saranno a carico del concessionario assicurando, oltre al decoro e all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dello stesso. I materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto.
17. Le Spiagge Libere con Servizi dovranno inoltre dotarsi di percorsi tattili e di cartelli indicatori in Braille e per ipovedenti.
18. Non sono consentiti nelle spiagge libere con servizi:
- spazi per ospitare, nel tratto di arenile in concessione, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnati, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela.
19. Durante la gestione, il concessionario dovrà garantire, per l'intera durata dell'affidamento, la fornitura dei seguenti servizi minimi essenziali:
- a. pulizia giornaliera e manutenzione dell'intera porzione del litorale concesso in gestione compreso l'arenile e lo specchio d'acqua antistante la porzione di litorale stesso;

- b. sorveglianza e assistenza in mare ai bagnanti, con bagnino (salvamento);
- c. n. 1 moscone o similari di salvataggio;
- d. accesso gratuito sia all'area concessa che ai servizi igienici;
- e. dotazione di doccia fredda o calda e spogliatoio comune;
- f. una sedia "Job" per consentire gli spostamenti dei disabili sulla sabbia e verso l'acqua;
- g. una torretta avvistamento;
- h. quanto stabilito da apposite Ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto e dalla Regione Puglia.

Il concessionario, durante il periodo della gestione della Spiaggia Libera con Servizi, sarà tenuto, inoltre, alla prestazione integrale dei servizi aggiuntivi proposti in sede di gara.

20. Non sono consentite forme di abbonamento ma di solo noleggio giornaliero di ombrelloni, sedie, sdraio e lettini. Al termine del noleggio le strutture devono essere riposte in apposito deposito.

B-SPIAGGIA LIBERA PER CANI O ANIMALI DOMESTICI

Nell'area individuata dall'apposita **tavola B.1.3 approvata con Deliberazione di G.C. n. _____/2018.**

, è consentito assegnare esclusivamente ad Associazione/i regolarmente riconosciuta/e una spiaggia per "animali".

Le Associazioni dovranno unirsi tra loro con apposito regolamento, al fine di condividere l'area e disporre quanto necessario per allestire e rendere idonea la spiaggia e predisporre tutti gli atti e documenti necessari in materia di demanio/sanitario ed urbanistiche e quant'altro necessario ed indispensabile.

Principi generali:

1. potranno accedere alla spiaggia esclusivamente cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e animali domestici regolarmente vaccinati;
2. i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
3. i proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;
4. i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
5. i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
6. i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
7. i cani possono fare il bagno in mare esclusivamente nello specchio acqueo antistante la zona concessa;
8. è interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";
9. i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
10. i proprietari/detentori dei cani dovranno rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area;
11. le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:
 - comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
 - comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

La concessione è onerosa così come prevista dal Decreto interministeriale del 19.07.1989, attuativo dell'art.10 del decreto-legge n°77 del 04.03.1989, con onere fissato annualmente dal Ministero delle Infrastrutture.

Per quanto riguarda i limiti dimensionali, sistemazioni esterne, elementi informativi e di arredo valgono le indicazioni previste al punto a- del presente articolo.

C-SPIAGGE PER WIND/KITE-SURF E SIMILI

L'area idonea per le attività di Wind/Kite-surf e simili è indicata nella planimetria **tavola B.1.3 approvata con Deliberazione di G.C. n. _____/2018.**

La concessione dell'area demaniale marittima per attività di Wind/Kite-surf e simili é disciplinata nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

Il titolare della Concessione dovrà quindi posizionare, sul lato a monte della porzione di arenile in questione, due cartelli (uno a nord, uno a sud), della superficie massima di 0,6 mq. (ml. 0,70 x ml. 0,50), con la seguente scritta:

“SPIAGGIA LIBERA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DEL WIND/KITE-SURF, VIETATA LA BALNEAZIONE”, con indicato il numero della Concessione Demaniale.

Tale dicitura dovrà essere riportata oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese, francese e tedesca. I pannelli di sostegno dovranno essere realizzati con strutture mobili di altezza massima pari a metri 2.50 dal piano medio spiaggia.

Il titolare dell'Autorizzazione dovrà inoltre garantire a propria cura e spese, nel rispetto delle indicazioni all'uso emanate dalla autorità marittima, la realizzazione di corridoi di lancio, nonché il posizionamento ed il perfetto mantenimento della apposita segnaletica galleggiante e fissa. L'uso dei corridoi di lancio e dell'arenile demaniale riservato alla pratica del kit-surf e delle altre discipline sportive nautiche speciali rimane comunque libero.

Per quanto riguarda i limiti dimensionali, sistemazioni esterne, elementi informativi e di arredo valgono le indicazioni previste al punto a- del presente articolo.

La concessione è onerosa così come prevista dai Decreto interministeriale del 19.07.1989, attuativo dell'art.10 del decreto legge n. 77 del 04.03.1989, con onere fissato annualmente dal Ministero delle Infrastrutture".

La partecipazione è vietata a precedenti soggetti beneficiari di concessioni demaniali (titolari e soci in caso di società) e a soggetti con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado del concessionario o dei soci della società concessionaria.

I partecipanti ai Lotti per la spiaggia libera destinata all'esercizio del wind/kite-surf non possono partecipare ai lotti destinati alle Spiaggia Libera con servizi.

Le Associazioni che saranno concessionarie devono obbligatoriamente rendere i servizi esclusivamente ai loro associati e l'utilizzo dell'arenile deve essere esclusivamente quello previsto per le finalità sportive e della particolare tipologia per l'esercizio del wind/kite-surf, in caso contrario sarà disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

Art. 5

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
3. Il Concessionario è tenuto ad attivare a proprie spese ed a produrre, prima della stipula del Contratto, polizza assicurativa presso primaria compagnia debitamente autorizzata, a copertura e garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi utenti. Tale polizza dovrà avere validità per tutto il periodo di assegnazione della gestione, secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
4. Il concessionario della S.L.S. deve attivare polizza fidejussoria ex-art. 17 del Regolamento del C.d.N. attraverso le Associazioni di categoria, presso istituto Bancario o Società Assicurativa.

Art. 6

OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni delle ordinanze balneari emanate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto di Barletta.
2. Il concessionario oltre a sostenere il canone e l'imposta, avrà i seguenti ulteriori oneri, per l'intera durata della concessione:
 - a. la prestazione dei servizi offerti in sede di gara;
 - b. oneri per allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze;
 - c. consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione (art.1 comma 251 lett. "e" legge 296/2006);
 - d. osservare tutte le condizioni e le prescrizioni particolari previste dall'atto di concessione che verrà sottoscritto.
 - e. assicurare quotidianamente l'igiene, la pulizia e la raccolta di rifiuti di tutto lo spazio dato in concessione nonché della parte antistante e retrostante.
3. In caso di mancato avvio della concessione nel termine di 30 giorni per cause direttamente riconducibili al concessionario o per rinuncia dello stesso all'aggiudicazione definitiva, la concessione demaniale passerà al secondo classificato e così via. In assenza altri soggetti in graduatoria o rinuncia si dovrà procedere a nuovo bando.

ART. 7

NORME TRANSITORIE

1. Nelle more dell'approvazione del P.C.C., gli indirizzi da seguire ai sensi dell'art.15 della L.R. 17/2015, nonché del P.R.C. vigente di cui alla D.G.R. 2273/11, delle Istruzioni tecniche per la redazione dei P.C.C. e della L.R. 20/2005 e dell'Ordinanza Balneare vigente sono:
 - a. Il rilascio di nuove concessioni demaniali per aree demaniali marittime turistiche è consentito sole per le strutture classificate "Spiaggia Libera con Servizi";
 - b. In caso di naturale ripascimento della costa con evidente allargamento dell'arenile verso il mare, accertata nel tempo con apposita perizia da parte di tecnico qualificato, si consente a richiesta dei concessionari degli stabilimenti balneari, il rilascio di Licenza Suppletiva da inserire nella Concessione demaniale originaria, per concedere un aumento della superficie per la sola posa di ombrelloni, sdraio e camminamenti idonei a permettere il raggiungimento della battigia anche da parte di soggetti diversamente abili senza che questa superficie possa essere computata in volume o superficie coperta;
 - c. A seguito dell'utilizzo dei servizi igienici e manufatti da parte dei bagnanti o cittadini provenienti dalle spiagge libere all'interno delle strutture balneari, tanto da rendere insufficienti quelli esistenti, è consentito il rilascio di licenza suppletiva ai titolari degli Stabilimenti balneari che si rendono disponibili per la realizzazione, se non adeguatamente sufficienti o assenti o in aggiunta a quelli esistenti, di moderati servizi essenziali come definiti dall'art. 10 della L.R. n°17/2015, "Requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate" e dal Regolamento regionale n° 20 del 6 aprile 2004.
 Ovvero è consentito comunque, nei limiti dettati dall'art. 8.3 delle Norme Tecniche del Piano regionale delle Coste e previa accertata insufficienza dei manufatti presenti e autorizzati, la realizzazione di nuovi manufatti per: servizi igienici, docce, spogliatoi, infermeria, piccolo chiosco ristoro, necessari allo svolgimento dell'attività stessa e a disposizione anche di non fruitori dello stabilimento.

Sarà necessario acquisire il parere favorevole del Servizio di Igiene ed Alimenti tramite il SUAP, nonché del Settore Edilizia Pubblica e Privata e dell'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art.19 del Decreto Legislativo 374 dell'8.11.1990.

Resta chiaro che i manufatti esistenti devono mantenere la loro caratteristica e destinazione principale e non possono quindi essere trasformati per consentire la realizzazione di nuovi manufatti;

- d. Potranno essere rilasciate concessioni demaniali temporanee di breve durata per le sole manifestazioni sportive o intrattenimento nell'area posta a ridosso del molo di levante e tra il canale H e il lotto A11(stabilimento Don Pedro) senza somministrazione di alimenti e bevande .
2. Obbliga i concessionari di Stabilimenti balneari che utilizzeranno questa delibera al fine di ampliare i loro servizi, ad offrire e pubblicizzare all'interno della propria struttura gli stessi servizi anche ai bagnanti utilizzatori delle spiagge libere.
3. Con l'approvazione del PCC decade l'efficacia del presente disciplinare in tutte le sue parti, articoli e condizioni.